

# La PROPRIETÀ della fauna selvatica

**Di recente, la Corte di cassazione si è espressa in ordine all'eventuale trasferimento di proprietà del capo qualora il cacciatore abbia prelevato un animale diverso da quello assegnato, negando che ciò possa avvenire**

GIACOMO NICOLUCCI

cacciata». È bene chiarire, in proposito, che la giurisprudenza ritiene ancora - ed è difficile non esservi d'accordo - che chi non è titolare della licenza di caccia ed abbatte o sottrae la fauna selvatica, risponde del delitto di furto ai danni dello Stato (o, nel caso, anche di danneggiamento): il c.d. "furto venatorio". Dunque, gli illeciti penali ed amministrativi di cui agli artt. 30 e 31 della legge quadro possono essere attribuiti solo a chi, al momento della commissione del fatto aveva la facoltà, concessagli dallo Stato stesso, di esercitare la caccia.

Il caso di cui si sono occupati i giudici di Piazza Cavour è diverso e ancora più preciso e si aggira attorno alla piena operatività del passaggio della proprietà della fauna selvatica, durante l'esercizio venatorio, ma in difformità dallo stesso. È accaduto che un cacciatore ebbe ad abbattere un camoscio maschio in luogo di una femmina, contravvenendo alla disposizione del calendario venatorio. Circo- stanza, questa, punita non già con la solita "forzatu-

**C**om'è noto, l'art. 12 comma 6 della legge 157/1992 stabilisce che la fauna selvatica (dal 1977 patrimonio indisponibile dello Stato e non più *res nullius*) «abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha





ra” dell’art. 30 comma 1 lett. a l. 157/1992, ma con una specifica sanzione amministrativa, secondo la precisa fattispecie della legge regionale vigente.

Il cacciatore ha denunciato subito l’errore presso il centro di controllo ed ha pagato la sanzione amministrativa in misura ridotta, entro i sessanta giorni. Pertanto, il cacciatore ha convenuto in giudizio la Provincia, che nel frattempo aveva macellato e venduto all’asta il camoscio, al fine di pretendere il risarcimento dei danni conseguenti al sequestro a suo dire illegittimo effettuato a suo discapito. Già soccombente in primo e secondo grado, il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso del cacciatore, affermando che il presupposto per l’acquisto della proprietà dell’animale cacciato da parte del privato, cui sia stata concessa la facoltà di cacciare, è che l’abbattimento avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano siffatta attività. La Cassazione ha, così, ritenuto che non fosse stato lecito l’abbattimento del capo in questione, giacché avvenuto in difformità delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente, in quanto il calendario venatorio dell’epoca prevedeva il divieto di caccia di esemplari maschi, in quel preciso periodo, o almeno di maschi se non prima dell’avvenuto abbattimento di un esemplare di sesso femminile (circostanza questa non provata dal ricorrente).

Il mancato acquisto *ope legis* della proprietà dell’animale, ancorché abbattuto, fa sì che questi continui a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Correttamente, dunque, secondo la Suprema corte, è stato dato seguito a quanto previsto dall’art. 28 comma 3 l. 157/1992 (e dalla normativa

regionale), per cui: «nel caso di fauna morta, l’ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; se, al contrario, l’illecito sussiste, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione».

Si badi che l’art. 828 c.c. stabilisce che i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. In questo senso occorre sempre che ogni forma di apprensione della fauna selvatica (viva e morta) diversa dalle forme previste dalla legge quadro abbia una copertura legislativa, dovendosi ritenere ogni altra ipotesi meramente illecita. In questo, purtuttavia, non può dirsi insufficiente il potere normativo delle regioni, che ben possono disciplinare per legge ulteriori ipotesi di dettaglio rispetto alla l. 157.

Da ultimo, nell’ipotesi di azioni di controllo, occorre aggiungere che la lettura coordinata degli artt. 12 comma 6 e 19 l. 157 non risolve in senso univoco il problema della proprietà della fauna selvatica abbattuta da chi non ha un rapporto funzionale di dipendenza con un ente pubblico (cacciatori o proprietari/conduttori del fondo). Nel silenzio della legge e nel perfetto incastonamento della norma sul controllo della fauna selvatica è oggettivamente difficile escludere quest’ultimo comunque dal contesto venatorio che lo ospita, seppur l’abbattimento (il ragionamento non può valere per la diversa categoria generica dei “metodi ecologici”) assume finalità pubblicistiche e non certo ludiche. ■